

Roma, 19 dicembre 2011

Circolare n. 258/2011
Oggetto: Notizie in breve.

Pedaggi del Monte Bianco e del Fréjus - Dall'1 gennaio 2012 i pedaggi per i trafori del Monte Bianco e del Fréjus subiranno un aumento complessivo del 5,97% sulla base dell'adeguamento all'inflazione media registrata in Italia e in Francia (+2,47), nonché dell'incremento deciso dai Ministri dei Trasporti italiano e francese per interventi infrastrutturali (+3,5).

Si rammenta che dal 2011 il transito del Traforo del Monte Bianco è vietato ai mezzi pesanti EURO 1.

Le nuove tariffe sono riportate nella seguente tabella:

VEICOLI LEGGERI (con massa fino a 3,5 t)	Classe	TIPO DI VEICOLO	LATO ITALIA				LATO FRANCIA					
			Corsa semplice	Andata-ritorno (1)	Abbonamento (2)		Forfait 1 mese (3)	Corsa semplice	Andata-ritorno (1)	Abbonamento (2)		Forfait 1 mese (3)
					10 transiti	20 transiti				10 transiti	20 transiti	
5	Moto, moto con side-car, moto con rimorchio	26,10€	32,70€	81,80€	114,50€	196,50€	25,80€	32,30€	80,90€	113,20€	194,30€	
1	Veicolo o insieme di veicoli a due o più assi la cui altezza, misurabile all'asse anteriore, sia inferiore a 1,30 m. e la cui altezza totale sia inferiore o uguale a 2 m	39,40€	49,10€	122,80€	172,00€		38,90€	48,60€	121,40€	170,00€		
2	Veicoli a due o più assi la cui altezza totale sia superiore a 2 m e inferiore o uguale a 3 m	52,10€	65,50€	163,70€	229,20€	-	51,50€	64,70€	161,90€	226,60€		

VEICOLI PESANTI (con massa superiore a 3,5 t)	Classe	TIPO DI VEICOLO	LATO ITALIA		LATO FRANCIA	
			Corsa semplice	Andata-ritorno (1)	Corsa semplice	Andata-ritorno (1)
3 Euro 3-4-5	3	Veicolo a due assi la cui altezza totale sia superiore a 3 m	143,00€	222,50€	141,30€	220,00€
			151,30€	235,50€	149,50€	232,70€
4 Euro 3-4-5	4	Veicolo a tre assi la cui altezza totale sia superiore a 3 m	287,30€	451,30€	284,00€	446,10€
			304,00€	477,50€	300,50€	472,00€
D Euro 3-4-5	D	Trasporto eccezionale "A" (frigoriferi) Unicamente Tunnel del Monte Bianco	302,30€		299,00€	
			319,00€		315,50€	
B Euro 3-4-5	B	Trasporto eccezionale "A" Unicamente Tunnel del Frejus	398,90€		394,30€	
			422,10€		417,20€	
C (Frejus) E (Mt Blanc) Euro 3-4-5	C	Trasporto eccezionale "B"	791,80€		782,60€	
			837,30€		828,10€	

- (1) I biglietti A.R. per le classi 1, 2 e 5, scadono alle ore 24 del settimo giorno successivo a quello di emissione
 (2) Gli abbonamenti danno diritto a 10 e 20 transiti per un periodo di 2 anni
 (3) L'abbonamento forfait da diritto a 50 transiti per un periodo di 1 mese

Previdenza - Lavori usuranti – E' disponibile sul sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) il modello unico "LAV_US" che i datori di lavoro devono utilizzare per le comunicazioni obbligatorie relative ai lavoratori svolgenti attività usuranti, tra cui i lavoratori considerati notturni (D.lgvo 67/2011). Nella comunicazione, da effettuarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, devono essere indicati i periodi dell'anno precedente nei quali sono state svolte attività usuranti e, in caso di lavoro notturno, anche il numero di giorni di lavoro effettuati. Si rammenta che l'omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro - D.M. 20.9.2011, su G.U. n.276 del 26.11.2011 e Nota Min. Lavoro del 28.11.2011

Istat – Le esportazioni delle regioni italiane – Secondo i primi dati disponibili, nel terzo trimestre 2011, rispetto al secondo trimestre 2011, le esportazioni sono aumentate del +3,1% per le regioni nord-occidentali, dell'1,9% per quelle nord-orientali, del +6,7% per l'Italia centrale e del +1,5% per le Isole e per l'Italia meridionale; complessivamente nei primi nove mesi del 2011 tutte le ripartizioni territoriali hanno fatto rilevare incrementi nelle esportazioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: Italia nord-occidentale +13,4%, Italia nord-orientale +13%, Centro +13,7%, Sud +12,9% e Isole +16,7%.

Prezzo gasolio auto al 12 dicembre 2011 (fonte Ministero Sviluppo Economico)

Euro/litro

Prezzo al netto delle imposte	Accisa	Iva	Prezzo al consumo	Variazione da settimana prec.	Variazione da inizio anno
0,777	0,593	0,288	1,658	+ 0,132	+ 0,346

Daniela Dringoli
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.167 e 114/2011
Allegati due
Lc-Rl/lc-rl

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 276 del 26.11.2011 (fonte Guritel)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 20 settembre 2011

Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreta:

Art. 1

Domanda di accesso al beneficio

1. La domanda di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, di seguito denominato «decreto legislativo» e' presentata all'ente previdenziale presso il quale il lavoratore interessato e' iscritto, secondo modalita' definite dall'ente medesimo.

2. Ai fini della procedibilita' dell'istanza, la domanda di cui al comma 1 deve:

a) indicare la volonta' di avvalersi, per l'accesso al pensionamento, del beneficio di cui al decreto legislativo;

b) specificare i periodi per i quali e' stata svolta ciascuna delle attivita' lavorative di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo, fermo restando che, relativamente alla lettera b), il rinvio al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in essa contenuto, ha valore esclusivamente definitorio delle caratteristiche temporali del lavoro notturno;

c) contenere, in relazione alle tipologie di attivita' lavorative di cui all'art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo, la corrispondente documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata al presente decreto, di cui e' parte integrante.

3. La documentazione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo, prodotta in copia, che il datore di lavoro e' tenuto a rendere disponibile per il lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima, deve riportare, salvo i casi di comprovata impossibilita', la dichiarazione di conformita' all'originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale.

Art. 2

Procedimento accertativo

1. L'istruttoria delle domande trasmesse ai sensi dell'art. 1 del presente decreto e' svolta dalla sede territorialmente competente dell'ente previdenziale presso il quale il lavoratore e' iscritto. Per la verifica dei requisiti necessari per accedere al beneficio ed in relazione alle singole istanze, detto ente puo' avvalersi di rappresentanti di altri enti previdenziali e assicurativi e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' della collaborazione, sulla base di specifiche intese, di rappresentanti delle aziende sanitarie locali o di altri enti pubblici.

2. Con conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' fornita agli enti previdenziali interessati, ove necessario, ogni indicazione per la specificazione dei criteri da seguire nell'espletamento del procedimento

accertativo, con particolare riferimento all'accertamento delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo e del rispetto dei requisiti quantitativi di lavoro indicati all'art. 1, commi 1, lettera b), 2 e 6 del medesimo decreto legislativo.

Art. 3

Monitoraggio e meccanismo di salvaguardia

1. Il monitoraggio delle domande accolte, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, e' effettuato attraverso l'analisi dei dati provenienti dall'accentramento, presso l'INPS, delle informazioni trasmesse dagli enti previdenziali interessati e concernenti:

a) la data di perfezionamento, per ogni lavoratore, dei requisiti pensionistici agevolati;

b) l'onere finanziario connesso ad ogni anticipo pensionistico;

c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento previsto, la decorrenza dei trattamenti pensionistici anticipati e' differita in ragione della data di maturazione dei requisiti agevolati e, a parita' degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

3. All'espletamento delle attivita' di monitoraggio e di eventuale differimento del trattamento pensionistico si provvede attraverso indagine, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di apposita conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4

Comunicazioni dell'ente previdenziale

1. In esito alla domanda di accesso al beneficio di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo, l'ente previdenziale comunica al lavoratore interessato entro il 31 dicembre 2011 in riferimento alla lettera a) del predetto comma 1, ed entro il 30 ottobre di ciascun anno in riferimento alla lettera b) del medesimo comma 1:

a) l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;

b) l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio di cui all'art. 3;

c) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti.

Art. 5

Verifiche ispettive

1. L'espletamento dell'attivita' di verifica di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo e' svolta, sulla base di intese a livello territoriale tra enti previdenziali e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulle istanze individuate dalle predette amministrazioni in relazione alla complessita' dell'istruttoria.

Art. 6

Modalita' di rilevazione e comunicazione

1. Con riferimento alle attivita' lavorative svolte a decorrere dall'anno 2011, il datore di lavoro comunica in via telematica alla Direzione provinciale del lavoro e all'ente previdenziale interessato, attraverso la compilazione di un unico modello disponibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

a) ai fini di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo, con periodicit  almeno annuale, il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo; in caso di svolgimento di lavoro notturno ai sensi della lettera b) del predetto comma 1, detta comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia e puo' valere anche ai fini di cui alla lettera b), numero 1, del presente comma;

b) ai fini di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo:

1) con periodicit  annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici;

2) entro trenta giorni dall'inizio, lo svolgimento delle lavorazioni indicate dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo.

2. In caso di omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera b), si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo.

3. Modalita' diverse di esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 possono essere introdotte con apposite convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali interessati.

Art. 7

Scambio di dati tra enti

1. Gli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria provvedono, anche ai fini del procedimento accertativo di cui all'art. 2 e delle verifiche ispettive di cui all'art. 5, allo scambio di dati ed elementi conoscitivi, anche attraverso modalita' informatiche, in ordine alle lavorazioni di cui all'art. 1, commi 1 e 6, del decreto legislativo. Con particolare riferimento all'accertamento delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) e ai periodi di cui al comma 2 del medesimo art. 1 del decreto legislativo, l'utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli altri enti previdenziali e assicurativi, avviene secondo modalita' stabilite da specifiche intese tra i predetti enti.

Art. 8

Ricorsi amministrativi

1. In relazione alle istanze di accesso al beneficio dichiarate procedibili ma escluse comunque dal beneficio, il lavoratore puo' promuovere, esclusivamente per motivi di merito ed entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione, ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'art. 17 del decreto legislativo del 23 aprile 2004, n. 124. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto per la sua decisione il ricorso si intende respinto.

2. Ai fini di cui al comma 1, i Comitati regionali per i rapporti di lavoro sono integrati da rappresentanti con qualifica dirigenziale dell'INPDAP e dell'ENPALS qualora, sulla base delle valutazioni del presidente dello stesso Comitato, tale integrazione si riveli necessaria in relazione allo specifico ricorso.

3. Ai rappresentanti designati ai sensi del comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 151

TABELLA A

OMISSIS



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale per le politiche dei
servizi per il lavoro**

**(già Direzione Generale per il Mercato
del lavoro)**

OGGETTO: Comunicazioni di svolgimento: a) di attività faticose e pesanti, c.d. usuranti (art. 2, comma 5, decreto legislativo 67/2011); b) di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla "linea catena" ovvero dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo e compreso in regolari turni periodici (art. 5, commi 1 e 2, decreto legislativo 67/2011 - D.M. 20 settembre 2011 - Note operative per l'invio del Modello "LAV_US".

Con circolare n. 15 del 20 giugno 2011, in attesa della definizione del D.M. 20 settembre 2011 citato in oggetto, sono state anticipate le modalità di comunicazione disciplinate dall'articolo 5 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, predisponendo il modello "LAV-US" pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it) e sul portale del lavoro (www.cliclavoro.gov.it).

Tale modello ha permesso ai datori di lavoro interessati di inviare in un unico punto di accesso le informazioni richieste e indicate nell'allegato n. 1 della citata circolare, lasciando a questo Ministero il compito di mettere a disposizione la comunicazione alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio nonché agli Istituti previdenziali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 67/2011.

Con la presente nota si forniscono i primi indirizzi operativi per la compilazione del modello "LAV-US", alla luce delle novità introdotte dal citato D.M. 20 settembre 2011.

Soggetti obbligati

Le comunicazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a) e b), del D.M. 20 settembre 2011... riguardano tutti i datori di lavoro che – a partire dall'anno 2011 – svolgono le lavorazioni faticose e pesanti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. da a) a d), del decreto legislativo n. 67/2011.

Tali comunicazioni possono essere effettuate direttamente dai datori di lavoro o, "anche per il tramite dell'associazione cui aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12".

Si reputa utile, pertanto, identificare i soggetti che, allo stato della normativa, rientrano nella categoria di coloro che possono inviare la comunicazione in oggetto, unitamente ai pre-requisiti per poter

legittimamente essere abilitati ad operare tramite il modello messo a disposizione on-line da questo Ministero.

Essi sono:

- a) i *datori di lavoro privati*, quando effettuino direttamente o a mezzo di propri dipendenti le comunicazioni;
- b) le *imprese utilizzatrici*, con riguardo a lavoratori "somministrati", impegnati nel "lavoro a catena" e nel "lavoro notturno";
- c) i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati, ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente;
- d) gli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, quali gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati in relazione alle imprese che abbiano conferito loro un incarico di direzione, amministrazione o gestione, secondo quanto chiarito dalla Direzione generale per l'Attività Ispettiva con nota 6 maggio 2011 prot. 25/II/0007234

Per la compilazione del modello on-line e gli adempimenti previsti dall'articolo 6 del D.M. 20 settembre 2011, i datori di lavoro e gli altri soggetti abilitati dalla legge ad agire in nome e per conto devono accreditarsi al sistema, con le modalità indicate dal questo Ministero nell'apposita sezione del portale cliclavoro, raggiungibile attraverso il seguente link:

www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/AccreditamentoNazionale.aspx.

Al momento dell'accredimento gli stessi devono autocertificare il possesso dei prerequisiti, fatte salve le verifiche in ordine alla veridicità di quanto dichiarato da parte dell'Amministrazione.

In un apposito Quadro denominato "DATI INVIO", presente nel modello "LAV_US", il soggetto che effettua la comunicazione, se diverso dal datore di lavoro, deve indicare la categoria di appartenenza tra quelle sopra indicate, nonché il proprio codice fiscale.

Tipologia e tempi di comunicazione

Secondo l'art. 6 del D.M. 20 settembre 2011, **con riferimento alle attività lavorative svolte a decorrere dall'anno 2011**, il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica, attraverso la compilazione del **modello LAV-US**:

- a) ai fini del monitoraggio (articolo 2, comma 5, del d.lgs. n. 67/2011) dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni c.d. usuranti, con periodicità almeno annuale, il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo (lavori di cui al D.M. 19 maggio 1999, lavoro notturno, lavoro "a catena", conduzione di di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo). In caso di svolgimento di lavoro notturno, detta comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia e può valere anche ai fini di cui alla sottostante lettera b), numero 1. In assenza di specifiche indicazioni da parte del legislatore, si ritiene di individuare, quale termine massimo per l'effettuazione degli adempimenti appena descritti **il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento**;
- b) ai fini di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del d.lgs. 67/2011:
 - 1) con periodicità annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici. **Tale comunicazione può non essere dovuta qualora il datore di lavoro abbia effettuato l'analogo adempimento previsto alla precedente lettera a), indicando, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti**;
 - 2) entro trenta giorni dall'inizio, lo svolgimento delle lavorazioni indicate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo (c.d. lavoro "a catena").

Si sottolinea che, a norma dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 67/2011, in caso di omissione delle comunicazioni di cui alla lettera b), si applicano le sanzioni amministrative da euro 500 ad euro 1500, previa diffida ad adempiere.

Un volta compilato il modello LAV_US, attraverso la cooperazione applicativa e/o le caselle di posta elettronica certificata, il Ministero del lavoro metterà a disposizione delle Direzioni territoriali del lavoro e delle sedi previdenziali, competenti per territorio, le comunicazioni ricevute dai datori di lavoro (o dagli altri soggetti abilitati ad agire in loro nome e per conto).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DM 20 settembre 2011, modalità diverse di esecuzione degli adempimenti sopra descritti potranno essere introdotte con apposite convenzioni tra il Ministero del lavoro e gli Enti previdenziali interessati.

Compilazione Modello "LAV_US"

Come sopra ricordato, il modello permette di effettuare tutte le comunicazioni previste dall'articolo 6 del D.M. 20 settembre 2011.. Pertanto, saranno previste cinque tipologie di comunicazione::

- "Inizio lavoro a catena (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 67/2011);
- "Lavoro usurante D.M. 1999" (art. 2, comma 5, d.lgs. n. 67/2011);
- "Lavoro usurante notturno" (art. 2, comma 5, d.lgs. n. 67/2011 e art. 5, comma 1, d.lgs. 67/2011);
- "Lavoro usurante a catena" (art. 2, comma 5, d.lgs. n. 67/2011);
- "Lavoro usurante autisti" (art. 2, comma 5, d.lgs. n. 67/2011).

La **Sezione – Datore di lavoro** permette di indicare i riferimenti dell'azienda che effettua le attività. Per riempire i campi obbligatori (contrassegnati da un asterisco *) relativi all'indirizzo della sede legale, è necessario compilare il campo *Comune sede legale*, ricercandolo e selezionandolo tramite l'apposito tasto.

Le successive tre Sezioni consentono di inserire i dati con i quali le aziende sono iscritte agli enti previdenziali. In particolare:

- Nella **Sezione – INPS** il datore di lavoro deve inserire la o le matricole INPS e i codici relativi all'inquadramento assegnati dall'INPS all'azienda all'atto di iscrizione.
- Nella **Sezione – INAIL** il datore di lavoro deve inserire il codice cliente attribuito dall'INAIL al momento dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
- Nella **Sezione – Altri enti** il datore di lavoro deve indicare l'ente previdenziale al quale l'azienda risulta iscritta e il rispettivo codice ad esso attribuito. Nella medesima sezione occorre inoltre indicare il numero di iscrizione alla Camera di commercio o all'Albo delle imprese artigiane, indicando altresì il settore di attività con il quale l'azienda risulta iscritta, secondo la classificazione Ateco 2007.

La **Sezione – Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività** consente di inserire tutte le sedi territoriali nelle quali l'azienda svolge le attività oggetto della comunicazione.

Il modello va compilato indicando, per ciascuna unità produttiva, tutti i dati richiesti.

Per ciascuna unità produttiva indicata, è prevista la compilazione dei relativi lavoratori impegnati nelle attività oggetto di comunicazione.

Tra di essi si segnala la necessità di inserire i dati identificativi (Nome, Cognome e codice fiscale - facoltativi nel caso di comunicazione di inizio lavoro a catena) oltre a:

- la *data inizio attività* in caso di tipologia modulo "Inizio lavoro a catena"
- il *N° giorni di effettivo svolgimento di lavoro usurante/intero anno lavorativo* nelle altre casistiche di tipologia.

Il sistema permette di salvare le informazioni e l'inserimento verrà confermato da un riepilogo dei dati sotto forma di tabella riassuntiva. In caso di errore, sarà possibile eliminare i dati erroneamente inseriti.

Purtuttavia, nel caso di modello erroneamente compilato ma inviato al sistema, il soggetto che ha effettuato la comunicazione potrà inviare un nuovo modulo (che sostituisce l'invio precedente) esclusivamente entro la data di scadenza indicata per ciascuna tipologia di comunicazione. Si sottolinea

che non sarà possibile inviare l'annullamento di modelli già inviati né tantomeno inviare tardivamente gli stessi.

La **Sezione Dati di invio**, compilata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti in fase di accreditamento, consente di individuare il soggetto che ha effettuato la comunicazione, se diverso dal datore di lavoro, e la tipologia di comunicazione tra quelle previste dalla legge e disciplinate dall'articolo 6 del più volte citato decreto ministeriale.

Per completare la procedura di invio occorre cliccare su "invia modulo". Tutti i modelli saranno archiviati e saranno consultabili nella pagina personale di accesso.

Servizio di assistenza

Ogni richiesta di chiarimento può essere inoltrata al servizio di assistenza attivato dalla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro raggiungibile all'indirizzo aiutotecnicoco@lavoro.gov.it. Sarà inoltre a breve predisposto un servizio di risposta a FAQ pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nonché sul sito www.cliclavoro.gov.it.

Il direttore generale
Dott.ssa Grazia Strano
